

**COMUNE DI
BERBENNO DI VALTELLINA
(PROVINCIA DI SONDRIO)**

**VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE**

Determinazione del valore spettante a 2i Rete Gas S.p.A.

Stato di consistenza degli impianti al 31.12.2011

Marzo 2014

Redatto da **Paolo Lavelli**

Valutazione economica dell'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale. Determinazione del valore spettante a 2i Rete Gas S.p.A. .

1) Premessa

Per procedere alla quantificazione del valore di rimborso dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio Comunale, da riconoscere a 2i Rete Gas S.p.A., occorre richiamare gli atti contrattuali che regolamentano i rapporti tra le parti nonché i disposti normativi di riferimento.

2) Documenti contrattuali

- **Convenzione Rep. n. 179 del 3.05.2000 contratto tra il Comune di Berbenno di Valtellina e la Ditta ARCALGAS PROGETTI - S.r.l. inerente la concessione del pubblico servizio di distribuzione gas.**

Il Comune di Berbenno di Valtellina conferisce alla Arcalgas Progetti - S.r.l. (ora 2i Rete Gas S.p.A. - gruppo F2i Reti Italia) il diritto di esclusiva del servizio di distribuzione di gas combustibile per uso civile, domestico e di riscaldamento, nonché per utenze industriali, artigianali e similari, nel territorio del Comune di Berbenno di Valtellina (art.1 - allegato b alla convenzione).

L'art.2 dell'allegato b alla convenzione sopraccitata prevede una durata di anni 29(ventinove) con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui saranno completate le opere di primo impianto.

Il successivo art.3 prevede che *"Alla scadenza della concessione tutti i beni di proprietà della Concessionaria costituenti l'impianto di produzione e/o distribuzione del gas nel territorio comunale, saranno rilevati dal comune stesso a valore di stima industriale con criteri stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. del 4/10/1986 n°902."*

3) Disposti normativi di riferimento alla stima degli impianti

- 1) Regio Decreto 15 ottobre 1925, n° 2578;
- 2) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo codice della strada);
- 3) D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- 4) Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164, art. 14 e s.m.i.;
- 5) Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16.04.2008;
- 6) Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n° 226.

4) Calcolo del degrado fisico e del valore industriale dell'impianto.

L'Art. 5, D.M. 12.11.2011, n° 226 prevede:

"1) Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento."

2) Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale.

3) Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente.

4) Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. Ciò vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalità di rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.

5) Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.

6) Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.

7) Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.

8) Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:

a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;

b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;

c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa.

9) Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all'articolo 34, comma 2.c, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano già conto di tali oneri.

10) Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.

11) Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13.

12) I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi e quindi escludendo l'IRES, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.

Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono stati ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008, in coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria.

13) Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio.

14) Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza

naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto e' valutato:

a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;

b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespiti di cui al comma 10.

Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità'. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche.

15) Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, o ne paga il relativo valore residuo, in conformità con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e, se applicabile, in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14.

16) Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori:

a. la stima dell'Ente locale concedente;

b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.

Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprietà dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente".

5) Consistenza degli impianti

E' stata assunta in questa sede la consistenza degli impianti aggiornata alla data del 31.12.2011.

6) Calcolo del Valore di rimborso degli impianti

Per il Comune di Berbenno di Valtellina il valore di rimborso è stato calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto al 31.12.2011 e applicando *Prezzi dalla C.C.I.A.A. di Milano* e, qualora non comprese nel prezzario di riferimento, dal *Prezzario Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente*, edizione maggio 2012, pubblicato dal DEI (tipografia del Genio Civile) e, infine, da prezzi di mercato.

Il suddetto valore è stato poi assoggettato al degrado fisico, al fine di ottenere il "valore industriale residuo" del bene esistente.

La durata fisica dei beni è stata calcolata considerando le vite tecniche riportate all'art.3 dell'allegato b alla convenzione Rep. n. 179 del 3.05.2000, di seguito riportate.

CESPITE	Durata utile (anni)
TERRENI	/
FABBRICATI INDUSTRIALI	60
CONDOTTE STRADALI IN POLIETILENE O ACCIAIO CON PROTEZIONE CATODICA	60
APPARECCHIATURE DI CABINA DI PRIMO E SECONDO SALTO	25
IMPIANTI DI DERIVAZIONE UTENZA	55
MISURATORI ED ACCESSORI	25

La formula applicata per determinare il coefficiente di degrado Cd dei cespiti è la seguente:

$$Cd = \frac{Du - e}{Du}$$

Dove:

Du: è la durata utile del bene

e: rappresenta l'età del cespite

6.1) Cabina di prelievo – decompressione e misura.

Per "Cabina di prelievo – decompressione e misura (RE.MI)" si intende il complesso di apparecchiature e tubazioni comprese tra la cameretta di consegna del fornitore primario (esclusa) ed il giunto dielettrico posto a valle della valvola di intercettazione in uscita. Sono inclusi nella "RE.MI" i fabbricati, i terreni, le recinzioni, l'impianto elettrico, l'impianto di protezione scariche atmosferiche, l'impianto antincendio, gli impianti di odorizzazione, l'impianto di telecontrollo, l'impianto di telemisura.

Il Comune di Berbenno di Valtellina è dotato di una cabina di prelievo – decompressione e misura, non compresa nella valorizzazione in quanto di proprietà del *Consorzio della media Valtellina per il trasporto del gas*.

6.2) Rete di trasporto e distribuzione.

Il totale della rete posata alla data di aggiornamento della consistenza (31.12.2011) risulta essere di m. **36.843** così suddivisi:

MATERIALE	TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE								
	ASFALTO		MACADAM		SPECIALI		STERRATO		
	MP	BP	MP	BP	MP	BP	MP	BP	
ACCIAIO PROTETTO	24,4								
POLIETILENE	36.674,5		23,6		120,7				
TOTALE	36.698,9		23,6		120,7				

Le tubazioni in acciaio sono saldate longitudinalmente con rivestimento bituminoso pesante secondo la norma UNI 5256 o con rivestimento in polietilene estruso in triplo strato secondo la norma UNI 9099.

Le tubazioni in polietilene sono in PEAD PE 80 serie S5 SDR11 per rete gas in media e bassa pressione conformi secondo la norma UNI 4437.

La condotte facenti parte della rete posata comprendono oltre alle tubazioni anche:

- pezzi speciali (curve, riduzioni, tee, fondelli);
- accessori (valvole interraste direttamente, valvole in pozzetti, giunti dielettrici, conchiglie, camerette, chiusini, tubi guaina, sfiati, mensole, cunicoli, giunti di dilatazione per tubazioni di linea, ecc.);
- opere particolari (attraversamenti, parallelismi, guaine di protezione, sopra e sottopassi in corrispondenza di interferenze con altri sottoservizi, ecc.).

I costi afferenti alla posa della rete tengono conto di materiali e prestazioni, secondo quanto desumibile dai prezziari ufficiali riferiti ad opere pubbliche, e di quanto previsto dal comma 9, Articolo 5 del D.M. 12.11.2011, n. 226.

6.3) Gruppi di riduzione finale e industriale.

Per "Gruppo di Riduzione - GR" si intende il complesso assieme di regolatori di pressione, tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature ausiliarie (dal TEE di presa o dallo stacco della tubazione principale compreso, al giunto dielettrico a valle delle apparecchiature) atto a decomprimere il gas canalizzato da una pressione di monte tra 0,04 e 5 bar relativi (UNI-CIG 8827) o per impianti di riduzione della pressione funzionanti con pressione di monte massima tra 5 e 12 bar relativi ad un valore di valle predeterminato alimentante reti di distribuzione del gas in 6^e e 7^e specie (UNI-CIG 10390) o per impianti di riduzione e misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e assimilabili e per utilizzo civile con pressione a valle compresa tra 0,04 a 0,5 bar (UNI-CIG 11619).

Sono inclusi nei GR armadi e opere di contenimento, impianti di messa a terra, impianti elettrici, impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di odorizzazione se presenti, recinzioni e terreni.

Si intendono facenti parte del GR e GRM anche le valvole di intercettazione poste a monte e valle dello stesso e le tubazioni di ingresso e di uscita dal GR e GRM.

Per la determinazione del prezzo da applicare ai gruppi di riduzione è stato impiegato il prezziario allegato ai documenti di consultazione AEEG del giugno 2008 riferiti alla definizione del metodo tariffario adeguatamente aggiornati a ISTAT.

6.4) Impianti di protezione catodica.

Per "Impianto di protezione catodica" si intende il complesso di dispositivi ed accessori atti a proteggere catodicamente dalla corrosione le tubazioni in acciaio interrate.

L'impianto di protezione catodica può essere a corrente impressa o con anodi galvanici.

Fanno parte di questa tipologia, in base alla specificità stessa dell'impianto, gli anodi sacrificali, l'anodo reattivo, l'eventuale drenaggio, l'elettrodo di riferimento, armadi e opere accessorie.

L'impianto del Comune di Berbenno di Valtellina non è presente in quanto protetto da anodo sacrificale.

6.5) Punti gas.

Per "Punto gas o Punto di riconsegna", di seguito anche PDR, si intende il punto di confine tra l'impianto di proprietà o gestito dall'impresa distributrice e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Ai fini dell'individuazione del cosiddetto "Impianto Medio Tipo" nella consistenza dei punti gas vengono presi in considerazione anche i dati riferiti al numero delle prese, allo sviluppo complessivo degli allacciamenti interrati e delle colonne montanti.

In base alle caratteristiche degli impianti di derivazione d'utenza, l'Impianto medio tipo risulta costituito da una parte interrata, al termine della quale è collocato il piede colonna, dotato di giunto di elettrico e valvola di intercettazione, e di una parte aerea sino ai singoli punti di riconsegna dotati ciascuno di mensola e rubinetto di intercettazione.


Nel caso di punti gas realizzati su rete in media pressione, a monte del gruppo di misura, è installato un riduttore di pressione di utenza e un dispositivo interrato di intercettazione del flusso del gas.

La consistenza dei punti gas si desume sulla base dei seguenti dati aziendali:

- n° di prese su tubazione stradale;
- lunghezza complessiva tubazione interrata;
- lunghezza complessiva tubazione aerea;
- n° di punti gas.


Di seguito sono rappresentate le sezioni tipo di posa dei punti gas in bassa e media pressione:

Fig. 1 – SCHEMA DI DERIVAZIONE D'UTENZA DN25/80 SU RETE ACCIAIO BP Fig. 2 – SCHEMA DI DERIVAZIONE D'UTENZA DN25/50 SU RETE ACCIAIO MP



Nota: per la profondità di interramento Y si vedano le prescrizioni in specifica sezione tipo per posa reti.

POS.	DESCRIZIONE - Fig. 1 e 2
1a	Raccordo speciale a TEE con doppio filetto DN25 ÷ DN80
1b	Raccordo speciale a TEE con doppio filetto DN25 ÷ DN50 con Gas Stop incorporato STM 72
2	Tubo in acciaio rivestito in PE DN25 ÷ DN80/DN50
3	Curva in acciaio a 90° a saldare DN25 ÷ DN80/DN50
4	Guaina termo restringente
5	Collare di fissaggio a bracciale con tassello DN25 ÷ DN80/DN50
6	Giunto isolante DN25 ÷ DN80/DN50
7	Valvola a sfera in ottone DN25 ÷ DN80/DN50
8	Tappo M in ghisa malleabile DN25 ÷ DN80/DN50



Al fine di mantenere una profondità di interramento in linea con i dettami del D.P.R. 495/1992 quando necessario è stata essere utilizzata la 2^ soluzione.

Nel caso del Comune di Berbenno di Valtellina, alla data del 31.12.2011, risultano realizzati **1.379** punti gas.

La caratteristica dell'impianto di derivazione d'utenza "Impianto Medio Tipo" risulta essere la seguente:

Lunghezza media parte interrata [m]	Lunghezza media parte aerea [m]	Numero Punti Gas per presa
5,0	0,9	1,15

I costi afferenti alla posa della rete tengono conto di materiali e prestazioni, secondo quanto desumibile dai prezziari ufficiali riferiti ad opere pubbliche, e di quanto previsto dal comma 9, Articolo 5 del D.M. 12.11.2011, n. 226.

6.6) Misuratori.

Per la determinazione del prezzo da applicare ai misuratori è stato impiegato il prezziario allegato ai documenti di consultazione AEEG del giugno 2008 riferiti alla definizione del metodo tariffario adeguatamente aggiornati a ISTAT.

Nel costo del misuratore non è stata conteggiata la mensola che rientra nei materiali utilizzati per la realizzazione del punto gas.

È stato inoltre considerato il costo dei correttori di volume, per le classi di misuratori previste dalla Deliberazione ARG/gas 155/08, di cui ne è stata data evidenza separata in apposita scheda di dettaglio.

7) Valore complessivo spettante a 2i Rete Gas S.p.A.

Il valore complessivo spettante a 2i Rete Gas S.p.A. è stato calcolato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 226 del 12.11.2011, applicando quindi i dettami contrattuali regolanti la convenzione e i commi dal 5 al 13 del medesimo articolo 5 per gli elementi applicativi mancanti. Al valore complessivo vengono detratti tutti i contributi privati incassati ai sensi del D.L. 145/2013.

Il valore quantificato con i suddetti criteri risulta pari a:

€ 6.432.400,52

(seimilioni quattrocentotrentaduemilaquattrocento/52)

consistenza e valorizzazione al 31.12.2011.